

KYMA SERVIZI SPA

Dati Anagrafici	
Sede in	Taranto
Codice Fiscale	90110860732
Numero Rea	TARANTO133315
P.I.	02255820736
Capitale Sociale Euro	516.400,00i.v.
Forma Giuridica	Società per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	sì
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	sì
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DI TARANTO
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO ESERCIZIO 2022

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs.175/2016

SOMMARIO

INTRODUZIONE	2
A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.	2
1. DEFINIZIONI.....	2
1.1. Continuità aziendale	2
1.2. Crisi.....	2
2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI	2
3. MONITORAGGIO PERIODICO	2
B.RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020	2
4. LA SOCIETA'	2
5. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI	2
6. ORGANO AMMINISTRATIVO	2
6.1 Nomina e sostituzione dell'Organo Amministrativo	2
6.2 Poteri dell'Organo amministrativo.....	2
7. ORGANO DI CONTROLLO	2
7.1 Nomina e sostituzione del collegio sindacale	2
7.2 Composizione e funzionamento	2
7.3 Revisione legale	2
7.4 Composizione e funzionamento	24
8. RAPPORTI CON IL SOCIO UNICO.....	14
9. IL PERSONALE	2
10. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021.....	2
10.1. ANALISI DI EQUILIBRIO FINANZIARIO E DI SOLIDITA' PATRIMONIALE.....	2
10.2. ANALISI REDDITIVITA'.....	17
10.3. VALUTAZIONE DEI RISULTATI.....	18
10.4. CONCLUSIONI.....	20
C.STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO	20

INTRODUZIONE

KYMA SERVIZI S.p.A. è una società a totale controllo del Comune di Taranto e su di essa, pertanto, ricade la normativa sulle società partecipate dagli enti pubblici di cui al decreto legislativo n.175 del 19.08.2016.

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è tenuta ai sensi dell'art.6, co. 4, d.lgs. cit. a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la **Relazione sul governo societario**, la quale deve contenere:

1.uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);

quanto alle finalità che il Legislatore vuole perseguire in proposito, si rileva che la Relazione deve contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Il ricorso agli indicatori di solvibilità finanziari e di redditività economici, la loro valutazione in seno all'assemblea dei soci che approva il bilancio dell'esercizio consente, in sintesi, di valutare con adeguato anticipo l'andamento della gestione per quel che riguarda il rischio di crisi aziendale

2.l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art.6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6,co.5).

Tale indicazione costituisce l'occasione, per la società in controllo pubblico, di rafforzare la propria *governance* aziendale a tutela dell'equilibrio economico e finanziario aziendale in modo da evitare che eventuali risultati negativi o crisi di liquidità possano avere riflessi sui bilanci delle Amministrazioni pubbliche socie.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Documento, a prevenzione del rischio di crisi aziendale e che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità della Società.

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art.2423-bis, cod.civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co.1, n.1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce – come indicato nell'OIC11 (§22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art.2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n.155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art.5, R.D.16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti o da altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155”, il quale all'art.2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pure economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie.

Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;

- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Ai sensi dell'art. 6, co.2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co. 4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione d'investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei Conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

Alla luce di quanto sopra riportato, per valutare il rischio di crisi aziendale è bene evidenziare che lo stato di crisi non è in genere inquadrato come fenomeno statico ed improvviso.

Al contrario, la crisi si manifesta come frutto di un processo di deterioramento nel quale l'impresa diventa incapace di anticipare, evitare e reagire a pressioni interne ed esterne e che determina il passaggio da uno stato di equilibrio economico ad uno di disequilibrio.

Fondamentale è, pertanto, saper riconoscere gli elementi connessi allo stato di salute aziendale, identificare i fattori che, se non tenuti sotto controllo, possono accelerarne il dissesto.

Il bilancio d'esercizio costituisce un modello, ossia una rappresentazione schematica della dinamica gestionale dei valori economico-finanziari, la cui principale funzione è essere un efficace ed adeguato strumento informativo utile ai diversi stakeholders per la valutazione dello stato di salute aziendale.

Allo scopo di verificare il mantenimento dell'equilibrio economico è necessario controllare che i ricavi siano sempre sufficienti per coprire i costi della gestione, e quindi per evitare perdite, mentre per la verifica dell'equilibrio finanziario è necessario controllare che i flussi finanziari in entrata originati dalla gestione siano sufficienti e distribuiti temporalmente in modo da garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla società con gli istituti di credito, i fornitori ed il proprio personale.

La capacità informativa di tale documento è potenziata impiegando una tecnica interpretativa definita analisi di bilancio. Detta metodologia implica il calcolo di indici economico-finanziari, ottenuti dopo una corretta riclassificazione dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico.

Attraverso l'analisi approfondita di tali quozienti è possibile ottenere informazioni relative allo stato di salute e vitalità dell'impresa che si osserva.

Gli indicatori di bilancio possono essere raggruppati in tre principali macrocategorie, di cui si riporta una breve descrizione:

- gli indici di redditività, il cui obiettivo primario è valutare la capacità dell'impresa di fornire un flusso di ricavi in grado di coprire il costo totale dei fattori produttivi investiti e garantire le risorse necessarie per lo sviluppo aziendale;
- gli indici di liquidità, che valutano la capacità dell'impresa di onorare le obbligazioni in scadenza nel breve termine attraverso le risorse finanziarie che si rendono disponibili nello stesso arco temporale, evitando così di ricorrere allo smobilizzo di attività vincolate permanentemente alla struttura aziendale;
- gli indici per l'analisi della solidità patrimoniale, volti a valutare il grado di compatibilità e coerenza temporale tra impieghi e fonti di finanziamento Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti, sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Dovrà quindi essere cura dell'organo amministrativo:

- adottare gli indici più idonei a definire la situazione aziendale, in ragione delle caratteristiche di settore e aziendali, nonché dell'area di attività e motivarne la scelta, spiegando inoltre il risultato evidenziato e l'andamento nell'arco temporale considerato;
- definire le soglie/livelli di rilevanza per ciascun indice, con individuazione del livello di rischio "ponderato e ragionevole", tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza;
- stabilire quanti indici devono presentare un valore non ottimale per ritenere segnalata una situazione di squilibrio. Detto altrimenti, gli indicatori proposti non vanno adottati pedissequamente e automaticamente nella loro totalità o per la più parte, in quanto l'adozione

di ciascuno di essi deve essere razionale e dovrebbe essere anche giustificato al pari del valore soglia o limite individuato.

3.MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo ha provveduto a redigere con cadenza trimestrale un'apposita relazione avente ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art.147- quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'Ente Locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente Locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente Locale, che ne sono responsabili. [co. 1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co. 2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'Ente Locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'Ente Locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co. 4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli Enti Locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli Enti Locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli Enti Locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli Enti Locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli Enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co. 5]”

Copia delle relazioni aventi ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, viene trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se

risultati integrati la fattispecie di cui all'art.14, co. 2, d.lgs.175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico – patrimoniale - finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2022, sono di seguito evidenziate.

4. LA SOCIETA'

La KYMA SERVIZI S.p.A. è una società interamente controllata dal Comune di Taranto, che svolge servizi di pertinenza dell'Ente secondo le modalità del c.d."in house providing".

L'espressione si riferisce a quelle modalità di appalto per cui l'amministrazione pubblica, al fine di approvvigionarsi di beni o servizi, non si rivolge al mercato ma si avvale invece di una società, che seppure configurata soggetto formalmente terzo rispetto all'amministrazione, in forza di un rapporto di stretta relazione funzionale, ne viene sostanzialmente considerata come facente parte. Questa circostanza consente, per legge, l'affidamento diretto dei servizi, senza che così possano ritenersi violate le regole dell'evidenza pubblica.

Tra la Società e l'Ente sussiste un rapporto di "in house providing", intendendosi con ciò un rapporto che soddisfa le seguenti condizioni:

- la Società ha il capitale interamente pubblico, essendo il capitale sociale interamente posseduto dall'Ente Comune di Taranto (c.d."requisito della proprietà pubblica");
- la Società realizza la parte più importante della propria attività con l'Ente pubblico che la controlla (c.d."requisito della prevalenza dell'attività");
- l'Ente pubblico titolare del capitale sociale deve poter esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (c.d."requisito del controllo analogo").

L'attività oggi viene esercitata in virtù di un contratto di servizio sottoscritto con il Civico Ente, in data 01/07/2021, avente per oggetto la gestione di pubblici servizi tecnici specialistici tra i quali le attività più rilevanti prevedono:

- attività di ricognizione del patrimonio immobiliare disponibile e indisponibile del Comune di Taranto con redazione di atti di conformità impianti e relativa agibilità;
- accatastamenti, variazioni catastali, frazionamenti e volture;
- supporto tecnico finalizzato al monitoraggio delle entrate dei canoni di locazione;
- supporto al processo di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- supporto finalizzato al monitoraggio delle entrate da canoni di locazione immobili comunali a destinazione commerciale;
- presidi statici su immobili comunali e privati, perizie in danno;
- supporto gestione del procedimento amministrativo relativo alle concessioni d'uso del demanio marittimo e di valorizzazione e gestione delle risorse del mare;
- ricognizione, revisione ed aggiornamento dell'inventario del patrimonio dei beni mobili del Comune di Taranto;
- attività di supporto all'Ente Civico per il monitoraggio e la rendicontazione dei versamenti riguardanti i contratti stipulati dal Comune di Taranto e gli operatori

- economici del ME.TA.. Gestione, controllo e monitoraggio dell'impianto di depurazione delle acque esistenti all'interno del ME.TA.;
- attività di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza comunale compreso il servizio di pronto intervento;
 - servizio di facchinaggio e trasporto all'interno e all'esterno delle strutture scolastiche comunali;
 - servizio di intervento su edilizia pericolante attraverso transennamento provvisorio;
 - pulizia delle fontane monumentali;
 - attività specialistica di manutenzione negli edifici comunali ad esclusione degli edifici scolastici;
 - servizio di prevenzione delle sedi stradali di competenza comunale e piccoli interventi manutentivi.

In tale contratto si precisa che la società Affidataria può inoltre eseguire ulteriori prestazioni connesse o complementari mediante incarichi specifici per i quali sarà definita di volta in volta il relativo compenso e le modalità di espletamento. La durata del contratto, come sopra precisato siglato in data 01.07.2021, è contrattualmente stabilita in 5 anni ed il corrispettivo, a regime, ammonta ad Euro 2.866.000 annui oltre Iva di legge.

5. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

a) Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 516.400,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentovirgolazero) interamente versato ed è suddiviso in quote di Euro 51,64 ognuna di importo pari ad euro 10.000.

Per le decisioni di aumento, di divisione e di riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e segg. del codice civile.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria e dalle condizioni e nei limiti imposti dalla legge.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli

La eventuale cessione da parte dell'Ente Locale della sua quota è soggetta alle regole dell'evidenza pubblica dettate dal Regolamento Generale di Contabilità dello Stato (art.37 del R.D.827 del 1924).

d) Titoli che conferiscono diritti speciali

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti

Non è presente né previsto un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi.

f) Restrizioni al diritto di voto

Non esistono restrizioni al diritto di voto.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

L'organo amministrativo non è delegato ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del cod. civ. né può emettere strumenti finanziari partecipativi.

l)Attività di direzione e coordinamento (ex. art. 2497 e ss. c.c.)

La KYMA SERVIZI S.p.A è soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico della società, Comune di Taranto.

Della propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'Ente Comune di Taranto risulta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 2 cod. civ.

6. ORGANO AMMINISTRATIVO

6.1 Nomina e sostituzione dell'Organo Amministrativo

La società attualmente è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. I consiglieri, nominati nelle persone di Avv. Adriano Minetola (Presidente), Avv. Fedele Moretti e Prof.ssa Anna Tacente (Componenti) con deliberazioni di assemblea del 29 Luglio 2022 e del 25 Novembre 2022 con durata fino all'approvazione del bilancio 2022.

In ogni ipotesi di cessazione dell'organo amministrativo si applica il disposto dell'art. 2386, comma 5, cod. civ.

In relazione all'attività sociale, il Consiglio di Amministrazione deve possedere i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

a) requisiti di onorabilità

- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;
- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto non colposo;

b)requisiti di professionalità

- aver svolto attività di amministrazione o controllo, ovvero compiti direttivi presso imprese;
- aver svolto attività professionale in materia attinente o, comunque, funzionale alle attività svolte dalla società;
- aver svolto funzioni amministrative, anche elettive, o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore in cui opera la società, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche-finanziarie.

Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, D.lgs. 175/2016, che lascia impregiudicato quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In particolare gli amministratori devono dichiarare **l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e incompatibilità** di cui agli artt. 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13 di cui si riporta la rubricazione:

- Art.3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- Art.4. Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolatio finanziati;
- Art.7. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale;

- Art.9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali;
- Art.11. Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- Art.12. Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- Art.13. Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

I Consiglieri di Amministrazione non possono essere, infine, dipendenti del Comune di Taranto.

6.2 Poteri dell'Organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta all'Organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dall'Ente Comune di Taranto, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge e/o dallo Statuto, nonché le disposizioni di cui al presente articolo in merito al potere di veto riconosciuto all'Ente.

Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- La delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ.;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel corso del 2022 l'Organo Amministrativo, ai sensi di statuto, ha presentato trimestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

L'organo amministrativo provvede inoltre a:

- a) comunicare all'Ente Comune di Taranto le deliberazioni assunte sulle proposte da quest'ultimo formulate in relazione a specifiche iniziative attuative dei servizi affidati alla società;
- b) astenersi dal porre in essere atti o iniziative di attuazione di quanto deliberato sino a quando l'Ente non abbia comunicato se intende esercitare il proprio diritto di veto;
- c) dare attuazione alle deliberazioni qualora l'Ente Comune di Taranto comunichi che non intende esercitare il diritto di veto, ovvero qualora siano decorsi quindici giorni dal momento in cui l'organo amministrativo abbia comunicato all'Ente Comune di Taranto la propria deliberazione senza che quest'ultimo abbia fatto pervenire all'organo

amministrativo comunicazioni riguardanti l'esercizio o meno del proprio diritto di veto.

7. ORGANO DI CONTROLLO

7.1 Nomina e sostituzione del collegio sindacale

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, D.lgs. 175/2016 l'attività di controllo è svolta dal collegio sindacale.

Il collegio sindacale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio della carica.

L'assemblea che nomina il collegio sindacale, nel rispetto della parità di genere, ne determina anche il compenso.

I sindaci sono nominati dall'elenco speciale dei revisori legali. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore legale e non può essere affidato al collegio sindacale.

In relazione all'attività sociale i sindaci devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

1. non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;
3. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione di uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo.

7.2 Composizione e funzionamento

Il collegio sindacale nominato con deliberazione dall'assemblea del 22 Giugno 2020 è composto da: Dott. Giovanni Calabrese, Presidente; Dott. Giovanni Diroma e Dott.ssa Paola Piantedosi, sindaci effettivi. La scadenza avverrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

7.3 Revisione legale

La Revisione legale è affidata ad un revisore unico iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio della carica.

7.4 Composizione e funzionamento

Il revisore legale nominato con deliberazione dall'assemblea del 22 Giugno 2020 è il Dott. Giovanni Romanazzi la cui scadenza avverrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

8. RAPPORTI CON IL SOCIO UNICO

La Società, ai sensi di legge, effettua oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Taranto.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

I rapporti tecnici per l'erogazione dei servizi tra la Società e l'Ente Comune di Taranto sono regolati da contratti di servizi o mediante provvedimenti amministrativi di natura autoritativa con cui sono altresì definiti i controlli, anche di natura economico-finanziaria, sulla Società da parte dell'Ente.

In ogni caso, ferme restando le disposizioni contenute nello Statuto, l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Taranto si esplica attraverso l'emanazione di regolamenti e direttive.

La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del Comune di Taranto.

L'inadempimento da parte degli amministratori di quanto previsto dallo Statuto, dal contratto di servizio, nonché delle direttive emanate dal Comune di Taranto costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori.

Il Comune di Taranto esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante il proprio segretario, ovvero dirigente all'uopo delegato.

Il controllo analogo è svolto mediante: controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte del socio sulla gestione e amministrazione della società.

A tale fine l'organo amministrativo trasmette le relazioni periodiche sull'andamento della gestione nonché bilanci infrannuali al socio, nelle persone dei soggetti delegati al controllo analogo.

Altresì comunica in via preventiva ogni evento che esula l'ordinaria gestione dell'attività.

La trasmissione di cui al punto che precede è condizione per l'assunzione delle relative decisioni e costituisce giusta causa di revoca degli amministratori.

Nell'esercizio del controllo analogo l'Ente Comune di Taranto ha diritto, ad ogni effetto di legge:

a) di formulare all'organo amministrativo proposte aventi contenuto determinato in relazione a specifiche iniziative attuative dei servizi affidati alla società;

b) di esprimere il proprio diritto di veto, opportunamente motivato, sulle deliberazioni assunte dall'Organo Amministrativo con riguardo alle proposte formulate in conformità a quanto previsto nel precedente punto sub a) e che risultino difformi dal contenuto delle proposte stesse.

9. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2022 è la seguente:

	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Totale
Numero medio	0	1	27,91	42,70	71,61
di cui impegnati sul prog. Green Passage	0	0	9,45	27,65	37,10

Numero assoluto	0	1	31,24	60,43	92,67
di cui impegnati sul prog. Green Passage	0	0	15,53	45,43	60,96

La Società non avendo esuberi non ha provveduto – ai sensi dell’art. 25, co. 1, del d.lgs. 175/2016 – a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 31/12/2022 e a trasmettere l’elenco del personale eccedente alla Regione.

10. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 verificando l’eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

10.1. ANALISI DI EQUILIBRIO FINANZIARIO E DI SOLIDITA’ PATRIMONIALE

Al fine di adempiere alle disposizioni del TUSP e del Codice Civile si propongono nel seguito gli aggregati dello stato patrimoniale rilevanti.

Essi sono stati ottenuti ricorrendo ad una procedura contabile composta di tre fasi.

In primo luogo sono stati rielaborati i dati tratti negli esercizi 2022 e 2021 secondo il criterio finanziario, in base al quale i valori patrimoniali sono classificati secondo la tempistica di trasformazione in liquidità per gli elementi dell’attivo, e di assorbimento di liquidità per estinzione degli elementi del passivo. Generalmente il periodo preso come riferimento è di 12 mesi.

Le voci dell’attivo vengono rappresentate in ordine di liquidità crescente, mentre quelle del passivo in ordine di esigibilità crescente.

Stato Patrimoniale finanziario	Periodo corrente	Periodo precedente
ATTIVO FISSO (AF)	618.770	628.121
Immobilizzazioni immateriali (I imm)	26.279	16.859
Immobilizzazioni materiali (I mat)	581.722	606.043
Immobilizzazioni finanziarie (I fin)	10.769	5.219
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	2.965.867	2.486.294
Magazzino (M)	72.440	0
Liquidità differite (Ld)	1.952.818	1.980.973
Liquidità immediate (Li)	940.609	505.321
CAPITALE INVESTITO (CI)	3.584.637	3.114.415
MEZZI PROPRI (MP)	1.490.329	1.469.890

Capitale sociale (CS)	516.400	516.400
Riserve (R)	973.929	953.490
PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pcons)	976.353	1.106.849
PASSIVITA' CORRENTI (Pcorr)	1.117.955	537.676
CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF)	3.584.637	3.114.415

Stato Patrimoniale per Aree Funzionali	Periodo Corrente	Periodo Precedente
IMPIEGHI		
Capitale investito operativo (CIO)	3.429.743	2.916.841
Passività operative (PO)	2.094.308	1.644.525
Capitale investito operativo netto (CION)	1.335.435	1.272.316
Impieghi extra-operativi (I E-O)	154.894	197.574
Capitale investito netto (CIN)	1.490.329	1.469.890
FONTI		
Mezzi propri (MP)	1.490.329	1.469.890
Debiti finanziari (DF)	0	0
Capitale di finanziamento (CF)	1.490.329	1.469.890

Dalla riclassificazione dello stato patrimoniale è stato infine possibile ricavare la seguente batteria di indicatori di analisi della situazione finanziaria – patrimoniale aziendale.

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni	Periodo corrente	Periodo precedente
Margine primario di struttura	871.559	841.769
Margine secondario di struttura	1.847.912	1.948.618
Margine di disponibilità (CCN)	1.847.912	1.948.618
Margine di tesoreria	1.775.472	1.948.618

Indici sulla struttura dei finanziamenti	Periodo corrente	Periodo precedente
Quoziente di indebitamento complessivo	1,41	1,12
Quoziente di indebitamento finanziario	0,00	0,00

Indicatori di solvibilità	Periodo corrente	Periodo precedente
Quoziente di disponibilità	2,65	4,62
Indice di liquidità (quick ratio)	2,59	4,62
Quoziente primario di struttura	2,41	2,34
Quoziente secondario di struttura	3,99	4,10
Incidenza del capitale proprio (Autonomia Finanziaria)	41,58%	47,20%

10.2. ANALISI REDDITIVITA'

L'analisi della situazione economica, come noto, si pone per finalità quella di fornire un'adeguata illustrazione della redditività aziendale, nell'intento di verificare, quali siano stati i livelli di *performance* raggiunti. Il primo passo compiuto in tal senso è stato quello di riclassificare il conto economico secondo lo schema "a valore aggiunto".

Conto Economico riclassificato	Periodo corrente	Periodo precedente
Ricavi delle vendite	3.584.661	2.593.845
Produzione interna	110.116	41.761
Valore della produzione operativa	3.694.777	2.635.606
Costi esterni operativi	877.681	652.382
Valore aggiunto	2.817.096	1.983.224
Costi del personale	2.687.634	1.857.307
Margine operativo lordo	129.462	125.917
Ammortamenti e accantonamenti	54.204	47.343
Risultato operativo	75.258	78.574
Risultato dell'area extra-caratteristica	(20.652)	(36.739)

Risultato operativo globale	54.606	41.835
Risultato ordinario (al netto degli oneri finanziari)	54.578	40.871
Risultato dell'area straordinaria	68.592	71.611
Risultato lordo	123.170	112.482
Imposte sul reddito	102.729	27.275
Risultato netto	20.441	85.207

Infine, alla rielaborazione del conto economico sia in termini assoluti che in termini di peso percentuale, è stato possibile pervenire alla costruzione dei seguenti indicatori di *performance* aziendale, che riflettono la redditività della gestione.

Indici di redditività	Periodo corrente	Periodo precedente
ROE (Return On Equity)	1,37%	5,80%
ROE lordo	8,26%	7,65%
ROI (Return On Investment)	3,66%	2,85%
ROS (Return On Sales)	2,10%	3,03%
EBITDA margin	3,61%	4,85%

10.3. VALUTAZIONE DEI RISULTATI.

Nel complesso, l'analisi degli aggregati patrimoniali di bilancio, rielaborati secondo il criterio finanziario e l'analisi sugli indici di bilancio finanziari evidenziano la situazione di equilibrio.

Dal quadro così desunto si possono trarre sinteticamente le seguenti conclusioni riguardanti i principali indicatori del patrimonio aziendale:

1. CAPITALE AZIENDALE

è principalmente investito in impieghi a breve ciclo di utilizzo, realizzando una buona flessibilità della gestione;

2. MEZZI PROPRI

coprono gli immobilizzi evidenziando un equilibrio delle fonti e impieghi a lungo periodo;

3. ENTRATE

sono in grado di coprire le passività a breve

IN DEFINITIVA ESISTE UNA SOSTANZIALE CAPACITÀ DELLA GESTIONE A FAR FRONTE AI PROPI IMPEGNI.

L'analisi degli aggregati economici di bilancio nel complesso rielaborati secondo lo schema a valore aggiunto e l'analisi sugli indici di bilancio di redditività della gestione, evidenzia una situazione di economicità così sinteticamente rappresentata:

1. RICAVI

i ricavi sono strutturalmente sufficienti a coprire i costi operativi della gestione assicurando la economicità della gestione nel tempo e il *going concern*;

2. INDICE DI REDDITIVITÀ DEL CAPITALE PROPRIO (ROE)

Dato dal rapporto tra utile netto e patrimonio netto, costituisce la base di remunerazione del capitale proprio. Il suo valore, superiore al tasso di inflazione, evidenzia l'idoneità della gestione a remunerare congruamente anche il rischio di impresa (tasso BTP + spread);

3. INDICE REDDITIVITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ TOTALI (ROI)

Dato dal rapporto tra risultato operativo netto e capitale investito, rappresenta il tasso di remunerazione del capitale globalmente investito, sia quello proprio che quello di terzi.

Il suo valore, maggiore del costo dell'indebitamento finanziario, evidenzia la capacità della gestione ad una remunerazione congrua del capitale investito.

10.4. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia attualmente da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e, trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

A *compliance* degli ulteriori strumenti di governo societario, previsti nell'art. 6 TUSP ad integrazione di quelli già esistenti per le società di capitale e fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge, la Società ha valutato l'opportunità di integrare da subito:

a) Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza

Al fine di agevolare il Comune di Taranto nella migliore fruizione dei servizi in affidamento, sono state adottate le seguenti procedure trasparenti di evidenza pubblica.

Con determinazione dell'Amministratore Unico del 23.06.2018 la società si è dotata del seguente Regolamento interno, pubblicandolo ai fini della trasparenza sul sito internet aziendale: “Regolamento per il reclutamento del personale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175” (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94/2018 del 22.06.2018).

Con determinazione dell'Amministratore Unico del 11.12.2018 la società si è dotata del seguente Regolamento interno, pubblicandolo ai fini della trasparenza sul sito internet aziendale: "Regolamento del servizio di cassa economale";

Con determinazione del Consiglio di Amministrazione del 13.11.2020 e successiva approvazione in sede assembleare del 11.12.2020 la società ha adottato il "Regolamento per affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016".

b) Codici di condotta aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

Con determinazione dell'Amministratore Unico del 28.01.2016 la società si è dotata del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex art. D.Lgs. 231/2001, pubblicandolo ai fini della trasparenza sul sito internet aziendale, unitamente all'Allegato B) Codice Etico aziendale i cui precetti devono considerarsi applicabili oltre che all'Organo di Amministrazione, ai Sindaci, al Revisore e ai dipendenti anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Infrataras (art. 2 comma 3, D.p.r. n. 62/2013).

Taranto, 31/03/2023

Il Consiglio di Amministrazione

Avv. Adriano Minetola – Presidente

Avv. Fedele Moretti – Vice Presidente

Prof.ssa Anna Tacente - Consigliere

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio TA: aut. n. 4570/87 del
21.02.1987

Il/la sottoscritto/a FAVIA GIANFRANCO, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la
società.